

864.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	19
Missioni vevoli nella seduta del 21 febbraio 2001	3	(Sezione 1 – Indirizzi del Governo in materia di ricerca scientifica)	19
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Bombardamenti anglo-americani su Bagdad)	19
Ministro delle comunicazioni (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Crescita economica in Italia) .	20
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4	(Sezione 4 – Provvedimenti per contrastare il fenomeno delle estorsioni nel Mezzogiorno)	20
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 5 – Disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno)	20
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Applicazione della normativa in materia di autocertificazione)	20
Disegno di legge di conversione S. 4941 (approvato dal Senato) n. 7583	6	(Sezione 7 – Piano di ristrutturazione della Telecom)	21
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 8 – Fondazione IG Students)	21
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	7	(Sezione 9 – Presentazione del volume « Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia) .	22
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	7	Disegno di legge n. 7518	23
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	16	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	23

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Progetti di legge S. 130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-bis-3128-3228-4668 (approvati, in un testo unificato dal Senato) (Testo formulato dalla II Commissione in sede redigente) n. 7487 ed abbinate proposte di legge nn. 79-187-1781-2379-3142-3573-4636-4993-6056-6343-6423	25	(Sezione 19 – Articolo 19)	33
(Sezione 1 – Articolo 1)	25	(Sezione 20 – Articolo 20)	34
(Sezione 2 – Articolo 2)	26	(Sezione 21 – Articolo 21)	35
(Sezione 3 – Articolo 3)	26	(Sezione 22 – Articolo 22)	35
(Sezione 4 – Articolo 4)	27	(Sezione 23 – Articolo 23)	36
(Sezione 5 – Articolo 5)	28	(Sezione 24 – Articolo 24)	36
(Sezione 6 – Articolo 6)	28	(Sezione 25 – Articolo 25)	37
(Sezione 7 – Articolo 7)	29	(Sezione 26 – Articolo 26)	37
(Sezione 8 – Articolo 8)	29	(Sezione 27 – Articolo 27)	38
(Sezione 9 – Articolo 9)	30	(Sezione 28 – Articolo 28)	38
(Sezione 10 – Articolo 10)	30	(Sezione 29 – Articolo 29)	38
(Sezione 11 – Articolo 11)	31	(Sezione 30 – Articolo 30)	38
(Sezione 12 – Articolo 12)	31	(Sezione 31 – Articolo 31)	39
(Sezione 13 – Articolo 13)	31	(Sezione 32 – Articolo 32)	39
(Sezione 14 – Articolo 14)	32	(Sezione 33 – Articolo 33)	39
(Sezione 15 – Articolo 15)	32	(Sezione 34 – Articolo 34)	39
(Sezione 16 – Articolo 16)	32	(Sezione 35 – Articolo 35)	40
(Sezione 17 – Articolo 17)	33	(Sezione 36 – Articolo 36)	40
(Sezione 18 – Articolo 18)	33	(Sezione 37 – Articolo 37)	40
		(Sezione 38 – Articolo 38)	40
		(Sezione 39 – Articolo 39)	41
		(Sezione 40 – Articolo 40)	41
		(Sezione 41 – Articolo 41)	41
		(Sezione 42 – Ordini del giorno)	41

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 febbraio 2001.**

Acquarone, Angelici, Biondi, Boato, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Saraca, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Tasone, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bartolich, Biasco, Biondi, Boato, Bono, Bordon, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Saraca, Savarese, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 20 febbraio 2001 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GERARDINI: « Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ulteriori disposizioni in materia di gestione dei rifiuti » (7625).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1719-4573. — Senatori LAVAGNINI ed altri; GERMANÀ ed altri: « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili che versino in condizioni di disagio economico » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7624).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MUSSI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti le norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di scorporo di coalizione » (7618);

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

ALEMANNO e FINI: « Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei trasporti pubblici e nei trasporti esercitati in regime di concessione » (7607) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 20 febbraio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, recante approvazione del contratto di servizio tra il ministro delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la relazione sullo stato attuativo del medesimo contratto di servizio, relativo al secondo semestre 1999.

Tale relazione, d'intesa con il Presidente del Senato, sarà trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale degli affari generali e del personale nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, all'architetto Costanza PERA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'istruzione media non statale, nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, al dottor Mario Giacomo DUTTO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale di individuazione delle attività formative di alta specializzazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo 2001.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 2001, recante contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di polizia amministrativa.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Pietrantonio RICCI a presidente dell'istituto italiano di medicina sociale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la ri-

chiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dotteressa Clementina CHIEFFO a presidente dell'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del segretariato generale della difesa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 marzo 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4941 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA (APPROVATO DAL SENATO) (7583)

(A.C. 7583 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque con-

venuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio

per il periodo 1° gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7583 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno ».

(A.C. 7583 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 47. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Sopprimere il comma 1.

1. 48. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2001.

1. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'articolo 1815 fino alla fine del comma con le seguenti: non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi non superino il limite stabilito dalla legge.

1. 2. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 3.** Bono, Alemanno.

Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:., al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

***1. 4.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel momento in cui fino alla fine del comma.

1. 49. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in cui essi sono promessi fino alla fine del comma con le seguenti: del pagamento

delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione.

1. 6. Veltri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle operazioni non rientranti nelle categorie omogenee di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, si applica il tasso effettivo medio globale più elevato tra quelli rilevati ai sensi del comma 2 ».

1. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di definire i contenziosi insorti in conseguenza delle recenti pronunce della magistratura e della Corte costituzionale in materia di illegittimo computo degli interessi nei contratti stipulati dagli istituti di credito con l'utenza, eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, contro l'usura, dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Il CICR stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, degli interessi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge, previa intesa tra l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.

1-ter. Nell'ipotesi che l'intesa di cui al comma 2-bis non sia raggiunta, il CICR stabilisce, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità, i criteri e i tempi di restituzione, degli interessi che non potranno risultare, se forfettizzati, di un vo-

lume inferiore al 70 per cento di quelli spettanti, da rimborsarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.

1-quater. Gli istituti di credito sono tenuti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla delibera del CICR assunta in base alle disposizioni del presente articolo, ad adeguare automaticamente alla stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 7. Bono, Alemanno.

Al comma 2, sostituire le parole da: carattere strutturale fino alla fine del comma 3 con le seguenti: natura strutturale, al mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, non può essere opposto rifiuto da parte della banca erogante alla stipula di un nuovo mutuo in sostituzione del precedente, alle condizioni praticate dalla banca medesima alla restante clientela, nei limiti dell'ammontare del credito residuo del mutuo originario per una durata dell'ammortamento non inferiore a quella originaria.

3. I contratti di mutuo finalizzati alla estinzione anticipata di un precedente mutuo ipotecario e le relative iscrizioni ipotecarie sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari; gli onorari notarili, se dovuti in via graduale, sono ridotti a un quarto.

3-bis. Per i periodi di imposta 2000-2001 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso, stipulati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono interamente detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che si dia luogo all'applicazione del tetto massimo di cui alla suddetta disposizione.

3-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (r) Sono altresì detraibili, per un ammontare anche superiore al limite massimo di

7 milioni di lire di cui alla presente lettera, le penali pagate per l'estinzione anticipata di mutui ipotecari di cui alla presente lettera, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

3-quater. Le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi attivate ai sensi del presente decreto-legge costituiscono oneri deducibili nella misura pari alla differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nel presente decreto-legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

3-quinquies. Per eventuali controversie, è costituita, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le camere di commercio una commissione di conciliazione composta dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso indirizzato al presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile.

3-sexies. Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle

di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3-septies. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma *3-sexies* continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

1. 8. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non agevolati.

1. 50. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore.

1. 51. Giordano, Bonato, Malentacchi.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 9. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,

1. 27. Veltri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un punto e mezzo con le seguenti: mezzo punto.

1. 10. Bono, Alemanno.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il tasso di sostituzione è altresì ridotto al 6,5 per cento con riferimento ai mutui contratti da persone fisiche, non superiori ai 200 milioni di lire e finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di *handicaps* fisici e/o mentali.

1. 52. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'8 per cento con le seguenti: al tasso di mercato pari al 7 per cento.

1. 14. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai mutui *fino a:* accesi *con le seguenti:* sulla quota di mutuo fino a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, acceso.

1. 11. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: con riferimento ai mutui *aggiungere le seguenti:* ovvero a quote di mutuo.

1. 12. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 13.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.

* **1. 15.** Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 250 milioni di lire.

1. 17. Veltri.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.

1. 53. Peretti.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , diverse da quelle rientranti fino alla fine del comma.

1. 16. Veltri.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non ha efficacia novativa fino alla fine del comma con le seguenti: non comporta spese a carico del mutuatario.

1. 55. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole : non ha efficacia novativa con le seguenti: è automatica.

1. 30. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 gennaio 2001 con le seguenti: 1° aprile 1997.

1. 18. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: applica aggiungere la seguente: automaticamente.

1. 19. Antonio Pepe, Contento.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma 3 devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto percentuale.

1. 20. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli interessi pagati al di sopra dei limiti previsti dalla predetta legge debbono essere restituiti ai contraenti anche in forme dilazionate.

1. 62. Peretti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: di cui al comma 2.

1. 21. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 29 dicembre 2000.

1. 22. Bono, Alemanno.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 23.** De Benetti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.

* **1. 26.** Veltri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le rate scadute dalla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino al 31 dicembre 2000, il tasso d'interesse deve essere ridotto al « tasso soglia », stabilito in base alla citata legge, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente correlati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari.

1. 24. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli istituti di credito sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare automaticamente alle disposizioni della stessa tutti i contratti in essere alla detta data.

1. 25. Bono, Alemanno.

Sopprimere il comma 3.

1. 56. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dal 30 dicembre 2000.

1. 31. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 30. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il decennio precedente.

1. 28. Veltri.

Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il quinquennio precedente.

1. 29. Veltri.

Al comma 3, sostituire la parola: 1986 con la seguente: 1992.

1. 57. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni.

1. 32. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo ».

1. 38. De Benetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 33. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso

fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla rinegoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già predisposta all'accensione del mutuo originario resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie, che devono essere trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 39. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di finanziamenti non agevolati, stipulati in forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è concessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 41. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui, per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di un altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite au-

tomaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.

1. 58. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 35. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.

1. 34. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni con durata residua del mutuo inferiore a due anni o già estinti successivamente al 1° gennaio 1998, a compensazione, debbono essere riconosciute gratuitamente obbligazioni, da parte dell'istituto di credito, per un valore pari al 70 per cento del differenziale fra gli importi degli interessi versati nel periodo aprile 1997-dicembre 2000, e quanto risulterebbe per detto periodo dall'applicazione del tasso di sostituzione di cui al comma 3.

1. 36. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i mutui a tasso fisso in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che siano stati adibiti all'ac-

quisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni, con durata residua del mutuo superiore a due anni, il tasso di sostituzione di cui al comma 3 è ridotto di 2,5 punti percentuali.

1. 37. Bono, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

1. 42. Veltri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.

1. 59. Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere anticipatamente il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento

del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato.

1. 40. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituite al debitore stesso — attraverso corrispondente minore versamento — entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso.

1. 60. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 43.** Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.

Sopprimere il comma 4.

***1. 61.** Giordano, Bonato, Malentacchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento.

1. 46. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, qualora richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo relativamente alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa.

1. 03. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità ».

1. 01. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali, pubblici o gestori di fondi di contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattasse e penale collegata ai fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.

1. 02. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Giordano, Bonato, Malentacchi.

Al titolo, sopprimere le parole: Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante.

Tit. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 2.** Bono, Alemanno.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 3.** Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della *con le seguenti:* Modifiche alla.

* **Tit. 4.** Veltri.

(A.C. 7583 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

tra le ragioni che hanno portato ad una sostanziale distorsione dei tassi d'interesse rispetto agli andamenti di mercato,

in specie nel settore dei mutui a tasso fisso, vi è certamente l'elevata entità delle penali e dei costi accessori relativi alla rinegoziazione dei mutui stessi;

appare non più procrastinabile la necessaria modifica delle modalità di rinegoziazione di mutui a tasso fisso;

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative, anche attraverso il ricorso a specifiche delibere del CICR, affinché nelle clausole contrattuali relative a contratti di mutuo a tasso fisso, sia garantito il diritto alla rinegoziazione con la totale esclusione di penali di alcun genere e sotto qualsiasi forma.

9/7583/1 Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante « Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura »;

rilevato come sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, il Ministero del Tesoro provvede a pubblicare periodicamente le tabelle riportanti i tassi medi praticati dagli operatori finanziari e bancari in ordine agli interessi riferibili a categorie omogenee di operazioni creditizie;

visto che tale operazione finisce per rilevare i tassi medi dei predetti operatori distinti in ragione del soggetto erogante o del destinatario, dell'entità e della natura del prestito, dando vita, in concreto, ad altrettanti tassi usurari secondo le diverse classificazioni tabellari;

atteso che tale classificazione considera espressamente ed esclusivamente le operazioni creditizie realizzate dalle banche e dagli intermediari e comunque altre operazioni tipiche di particolare natura (ad esempio *factoring*, *leasing*) mentre di-

fetta una previsione specifica per comuni crediti e finanziamenti erogati fuori dai canali regolamentari da soggetti diversi da quelli « istituzionali » (privati cittadini, cambisti ed altri utilizzatori di capitali propri);

considerato che, nell'esperienza giudiziaria, sono proprio questi ultimi casi a rappresentare la quasi totalità delle ipotesi delittuose di usura concretamente configurate e la riconducibilità in via interpretativa alle operazioni classificate risulta estremamente difficoltosa a causa di componenti diverse da queste ultime (si pensi al rischio collegato alle condizioni dei destinatari spesso non affidabili sul mercato o alla determinazione dei costi relativi al finanziamento);

considerato altresì che le previsioni tabellari non contemplano altre operazioni di rilievo (ad esempio, finanziamenti regolati in valuta estera relativa a paesi con inflazione vicina allo zero e costo del denaro estremamente basso) o comunque condizionate da fattori macroeconomici (titoli di paesi emergenti o di enti o società di questi ultimi con particolare remunerazione);

ritenuto che la previsione tabellare, proprio per la facilità di applicazione nella casistica giudiziaria, potrebbe costituire uno strumento ancora più efficace di contrasto del fenomeno dell'usura facilitando le operazioni in sede di indagine e di giudizio,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di ampliare, anche a legislazione vigente, le previsioni tabellari introdotte in materia di usura al fine di ricomprendervi operazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle attualmente considerate ovvero operazioni praticate da soggetti diversi da quelli « istituzionali » o, ancora, a verificare la possibilità di individuare, in via residuale, una categoria concernente le operazioni praticate da soggetti differenti da quelli operanti sul mercato, in relazione alle quali stabilire un

tasso usuraio che consenta l'integrazione del reato al superamento della soglia prevista.

9/7583/2. Contento.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000, così come modificato ed approvato dal Senato,

impegna il Governo

a controllare e comunque ad attivarsi affinché « la sostituzione » del tasso di interesse, così come prevista nel testo, avvenga automaticamente e quindi senza necessità di espressa richiesta della parte mutuataria.

9/7583/3. Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che il decreto-legge « Disposizioni in materia di usura » così come è stato approvato dal Senato rappresenta un significativo miglioramento del testo originale approvato dal consiglio dei ministri per vari fattori positivi che le organizzazioni dei consumatori non hanno mancato di apprezzare;

considerato che tra tali risultati positivi il più importante è stato conseguito anche per il forte contributo dei verdi in relazione al tasso sostitutivo dell'8 per cento sui mutui per l'acquisto e la costruzione della prima casa e ciò significa che una vasta platea di famiglie italiane beneficino di un eccezionale abbassamento dei tassi di interesse;

ritenuto tuttavia che il provvedimento lascia ancora non risolta una delle questioni più rilevanti se non quella fondamentale, della possibilità dell'estinzione anticipata dei mutui, operazione che oggi, comporta costi troppo elevati e tali da rendere eccessivamente vincolante il contratto di mutuo stipulato;

valuta positivamente la risposta del Governo alla questione posta dai verdi che segna un ulteriore passaggio di decisivo rilievo rispetto al testo del provvedimento così come approvato dal Senato;

impegna il Governo

a riattivare il tavolo di intesa e concertazione tra ABI, organizzazione dei consumatori e Governo che abbia come oggetto prioritario e immediato le questioni relative alla estinzione anticipata dei mutui ai fini di giungere a una soluzione concreta che soddisfi le parti;

a garantire che la convocazione avvenga in tempi certi con l'inizio entro una settimana e la chiusura della trattativa non oltre 60 giorni.

9/7583/4. De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Scalia, Turroni.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 349, come approvato e modificato dal Senato;

considerato che, con riferimento alle parole « mutui di importo originario » il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle singole « quote di mutuo » di importo originario non superiore a lire 150 milioni, in caso di frazionamento in quote del mutuo originario;

impegna il Governo

a controllare che la norma sia interpretata dagli istituti di credito come in premessa e quindi la riduzione venga applicata anche alle quote di mutuo di importo originario non superiore a lire 150 milioni.

9/7583/5. Antonio Pepe.

La Camera,

in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, considera che la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 tendente ad escludere dai vantaggi complessivi della legge in oggetto mutui ottenuti con finanziamenti agevolati, vada intesa nel senso che tale esclusione si applica esclusivamente qualora i tassi di interesse di tali mutui risultino uguali o inferiori a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1;

impegna il Governo

a fornire — onde evitare qualsivoglia spiacevole contenzioso — attraverso gli strumenti tecnici che si riterrà opportuno individuare, l'interpretazione autentica della norma stessa.

9/7583/6. Malentacchi, Bonato, Leone, Molgora, Teresio Delfino, Conte, Bono, Peretti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Indirizzi del Governo in materia di ricerca scientifica)

SCALIA, PAISSAN e PROCACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

di recente, decisioni del Governo, in particolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, Alfonso Pecoraro Scario, hanno configurato un possibile conflitto tra una parte del mondo dei ricercatori e della scienza e il mondo politico, in particolare i Verdi;

ottiene alle disponibilità di ogni Ministro e di ogni Governo in ogni paese libero e democratico fissare le linee di ricerca che si intendano favorire con gli stanziamenti pubblici —:

se, alla luce degli episodi ricordati, riconfermi quanto ebbe a dichiarare nel corso del dibattito sulla fiducia a proposito del principio di precauzione e della consapevole scelta nel Governo di un indirizzo, condiviso dai Verdi, a favore di « criteri restrittivi davanti alla clonazione umana, alla brevettabilità della vita, alla sperimentazione in campo aperto di coltivazioni transgeniche... » e se, più in generale, abbia visto in gioco nella vicenda ricordata, come è stato affermato da alcuni media in modo enfatico e del tutto privo di fondamento, « la libertà di ricerca » stessa.

(3-06919)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 2 - Bombardamenti anglo-americani su Bagdad)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 6 febbraio 2001 aerei anglo-americani hanno effettuato un lancio di bombe e missili alla periferia di Bagdad, causando vittime tra la popolazione civile;

tale azione non appare giustificata, né sotto il profilo delle risoluzioni imposte dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, né come reazione ad atti di ostilità del Governo iracheno;

Stati Uniti e Gran Bretagna continuano a mantenere una situazione di blocco nei confronti dell'Iraq, impedendo, con l'impiego delle loro forze aeree, i voli su fasce estese del territorio, in violazione di ogni principio di sovranità garantito dal diritto internazionale;

nella comunità internazionale da più parti si denuncia un insostenibile protrarsi dell'embargo, che causa soprattutto disagi per la popolazione civile —:

se il nostro Governo sia stato informato preventivamente dell'azione portata a termine dagli anglo-americani, quali iniziative siano state prese, o si intendano prendere, sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della comunità europea, per condannare l'aggressione e per impedire il ripetersi di simili atti e perché il Governo sinora non abbia dato esecu-

zione alla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati in data 21 giugno 2000.
(3-06920)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 3 - Crescita economica in Italia)

CAMBURSANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'economia è cresciuta e sta continuando a crescere;

i dati confermano che il prodotto interno lordo del 2000 è cresciuto esattamente del 2,8 per cento, come previsto dal Governo;

gli altri dati sull'economia del paese nel 2000, resi noti dal rapporto dell'Istat, hanno confermato la natura strutturale del risanamento finanziario, la stabilizzazione macroeconomica del Paese e la correzione delle dinamiche dei prezzi al consumo;

dallo stesso rapporto emerge altresì che la pubblica amministrazione è passata da un indebitamento superiore ai 130 mila miliardi del 1996, al minimo storico del 1999, a quota 40 mila miliardi —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda decisamente escludere una eventuale manovra correttiva come paventato, invece, dal *leader* dell'opposizione, secondo il quale siamo in presenza di una situazione negativa dei conti pubblici, dovuta al varo di una finanziaria « acchiappa voti ».
(3-06921)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 4 - Provvedimenti per contrastare il fenomeno delle estorsioni nel Mezzogiorno)

GIULIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la rilevante ampiezza del fenomeno estorsivo in moltissime aree del Sud col-

pisce in misura allarmante il mondo produttivo, commerciale e professionale;

tale stato di cose, come è evidente, oltre ad alimentare in maniera paurosa la forza e la capacità finanziaria delle organizzazioni criminali, costituisce un freno paralizzante per la ripresa e lo sviluppo del Sud ed un pericolo grave e costante per la sicurezza dei cittadini —:

se e quali iniziative intenda intraprendere con urgenza per arginare e combattere in maniera efficace il fenomeno estorsivo.
(3-06922)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 5 - Disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno)

BOCCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in molte famiglie del Sud c'è una figlia o un figlio che va alla ricerca di un posto di lavoro;

ci sono famiglie nelle quali nessuno dei componenti è stabilmente occupato;

è vero che, grazie alla politica dei governi di centro-sinistra, oltre un milione di giovani ha potuto trovare un'occupazione e finalmente la disoccupazione comincia a calare anche nel Mezzogiorno;

è necessario fare ancora di più —:

quali iniziative siano state messe in campo per dare maggiori opportunità di lavoro alle nuove generazioni meridionali.
(3-06923)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 6 - Applicazione della normativa in materia di autocertificazione)

GUERRA, CHERCHI e MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il testo unico sui documenti pubblici

e già nel corso del 2000 l'autocertificazione ha sostituito l'emissione di oltre 40 milioni di certificati rispetto al 1996, con un risparmio stimato in una cifra superiore a duemila miliardi annui —:

quali ulteriori possibilità di semplificazione della vita dei cittadini nel rapporto con la burocrazia possano derivare dall'applicazione integrale delle disposizioni richiamate in premessa e quali iniziative siano state adottate dal Governo per garantire l'immediata e concreta efficacia delle stesse disposizioni. (3-06924)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 7 - Piano di ristrutturazione della Telecom)

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 19 febbraio 2001 si è svolta a Catanzaro una manifestazione dei lavoratori addetti alla telefonia indetta dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative;

gli operai contestano il nuovo piano riorganizzativo messo a punto da Telecom che ha cancellato interi settori, funzioni e professionalità e di conseguenza posti di lavoro ed ha trascurato completamente, in relazione alle recenti strategie di investimenti e di assegnazione delle commesse alle aziende appaltatrici, il territorio calabrese;

le procedure con le quali la Telecom ha proceduto alla attribuzione delle quote di appalto alle imprese e la suddivisione territoriale che ne è seguita, sono evidente dimostrazione che non si è tenuto conto delle esigenze di localizzazione delle imprese già presenti nell'Italia meridionale;

negli ultimi anni, successivamente alla caduta del monopolio della Telecom, si è registrato un aumento dell'occupazione nel settore della telefonia grazie agli investimenti in presidi, strutture e uomini da parte delle aziende concorrenti a Telecom;

la Calabria è l'unica regione d'Italia in cui le aziende di telecomunicazioni non investono, escludendo su tale territorio ogni possibilità di nuova occupazione in un settore attualmente in crescita —:

se il Governo intenda assumere dei provvedimenti in merito. (3-06925)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 8 - Fondazione IG Students)

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la fondazione Ig Students è una fondazione controllata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed opera sotto la vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

lo scopo di detta fondazione consiste nel promuovere lo sviluppo del Paese, sperimentando l'impresa come mezzo per favorire il raccordo tra il mondo degli studi ed il mondo del lavoro, nonché far emergere vocazioni e diffondere tra i giovani esperienze professionali idonee alla crescita di competenza trasversali;

gli obiettivi della fondazione sono attuati attraverso la promozione di laboratori per la creazione e gestione di imprese in ambiente protetto, secondo la metodologia didattica del *learning by doing*, mutuata dalla ultradecennale esperienza di Yang Enterprise Europe (Yee - associazione internazionale che associa 19 Paesi europei e del bacino del Mediterraneo con oltre 600 mila studenti partecipanti ogni anno);

come ricordato già in un precedente atto di sindacato ispettivo, la fondazione Ig Students ha ricevuto dalle casse dello Stato ben 32 miliardi nel 1998, 21 miliardi nel 2000 e una ancora non definita quota dei 180 miliardi messi a disposizione della

delibera Cipe del dicembre scorso (negli altri Paesi aderenti ai progetti i fondi derivano solo da contributi privati);

risultano all'interrogante rapporti contrattuali tra la fondazione e la società Pas s.r.l. aventi ad oggetto un incarico di consulenza ed assistenza nell'ambito del programma di formazione permanente denominato Ig student;

l'amministratore unico della citata Pas s.r.l. risulta essere il dottor Carmel Buttigieg, maltese;

risulta, inoltre, all'interrogante che la Ig spa, divisione Students, sia cliente della Pds (*Project development and service limited*), società sita a Malta e avente quale direttore sempre il dottor Carmel Buttigieg;

è noto a tutti il particolare regime fiscale a cui sono sottoposte le società maltesi;

risulta quantomeno singolare che due società che si prestano a fornire consulenze e servizi alla fondazione IG Students abbiano lo stesso « responsabile » —:

quali siano gli estremi dei contratti che vedono legate le società Pds e Pas s.r.l. soprарichiamate alla fondazione Ig Students e, considerato che i fondi utilizzati sono fondi pubblici, se la Corte dei Conti abbia, ad oggi, verificato i bilanci della fondazione in oggetto. (3-06926)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 9 - Presentazione del volume « Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia »)

SELVA, ARMAROLI, CARLO PACE, GASPARRI, MENIA, BENEDETTI VALEN-

TINI e MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

in data 9 febbraio 2001, il Ministro dell'interno, avvocato Enzo Bianco, ha presentato alla Camera dei deputati, presso la « Sala della Lupa », alla presenza del Presidente della Repubblica, il volume relativo al « Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia », nonché l'opuscolo contenente le « Considerazioni del Ministro dell'interno Enzo Bianco »;

le suddette pubblicazioni si limitano, in sostanza, a quantificare i fenomeni di criminalità verificatisi in Italia nel periodo compreso tra il 1970 e il 1999, senza compiere una profonda analisi delle cause che attengono al presunto regredire degli stessi;

le « Considerazioni del Ministro dell'interno Enzo Bianco » sono state espresse al di fuori delle aule e delle commissioni parlamentari, che rappresentano le naturali sedi istituzionali per garantire anche alle forze di opposizione una ideonea conoscenza di ogni attività di governo, nonché ogni opportuna fase di dibattito politico;

aver deciso di non « parlamentarizzare » questa importante iniziativa, induce, oggettivamente, a ritenere che il Governo abbia così agito al fine di tranquillizzare, a scopo elettorale, l'opinione pubblica —:

perché la presentazione del suddetto « Rapporto » sia avvenuta al di fuori delle aule e della commissioni parlamentari, in spregio ai principi e alle regole della democrazia rappresentativa e in nome di malcelati interessi di parte a poche settimane dalla celebrazione delle elezioni politiche. (3-06927)

(20 febbraio 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO (7518)**

(A.C. 7518 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

ART. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vice ministro con le seguenti: segretario di Stato delegato.

1. 1. Calderisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo, nonché ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 3. Calderisi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 4. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere e integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di ottimizzare la razionalizzazione de-

gli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo.

1. 2. Calderisi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione dell'assetto delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nonché degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 5. Frattini.

PROGETTI DI LEGGE: S. 130-BIS-160-BIS-445-BIS-852-1697-BIS-1895-3128-3228-4668 — SENATORI: MANIERI ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI; BRUNO GANERI ED ALTRI; BUCCIERO ED ALTRI; SALVATO ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI; ANTONINO CARUSO ED ALTRI; SERENA; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE « DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI », NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (TESTO FORMULATO DALLA II COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (7487) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; GUIDI ED ALTRI; MELANDRI; GAMBATO ED ALTRI; STORACE; DALLA ROSA ED ALTRI; SCOCA; GAMBATO; GALLETTI; GRIMALDI; CÈ ED ALTRI (79-187-1781-2379-3142-3573-4636-4993-6056-6343-6423)

(A.C. 7487 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
FAMIGLIA

ART. 1.

1. Il Titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata « legge n. 184 », è sostituito dal seguente: « Diritto del minore ad una famiglia ».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184, è sostituita dalla seguente: « Principi generali ».

3. L'articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associa-

zioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento ».

(A.C. 7487 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge n.184 sono premesse le seguenti parole: « Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore ».

2. L'articolo 2 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi ».

(A.C. 7487 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre

istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio ».

(A.C. 7487 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giu-

dice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato ».

(A.C. 7487 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 5.**

1. L'articolo 5 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *1.* L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato ».

4. Lo Stato, le regioni ed gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria ».

(A.C. 7487 - Sezione 6)**ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****TITOLO III****DELL'ADOZIONE****CAPO I.****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 6.**

1. L'articolo 6 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi

siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati ».

(A.C. 7487 - Sezione 7)

**ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso

dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento ».

(A.C. 7487 - Sezione 8)

**ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

CAPO II.

**DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITÀ**

ART. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10 ».

(A.C. 7487 - Sezione 9)**ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 9.**

1. L'articolo 9 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità ».

(A.C. 7487 - Sezione 10)**ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 10.**

1. L'articolo 10 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del

tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « parenti en-

tro il quarto grado » sono inserite le seguenti: « che abbiano rapporti significativi con il minore ».

(A.C. 7487 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n.184, le parole: « ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 ».

(A.C. 7487 - Sezione 13)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune ».

(A.C. 7487 - Sezione 14)**ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 14.**

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 ».

(A.C. 7487 - Sezione 15)**ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 15.**

1. L'articolo 16 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 16)**ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 16.**

1. L'articolo 17 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per

i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi ».

(A.C. 7487 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 17.

1. L'articolo 18 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

(A.C. 7487 - Sezione 18)

ARTICOLO 18 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 18.

1. L'articolo 21 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato ».

(A.C. 7487 - Sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

ART. 19.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai

servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale ».

(A.C. 7487 - Sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai

sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 21)

ARTICOLO 21 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

ART. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediata-

mente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza ».

(A.C. 7487 - Sezione 23)

ARTICOLO 23 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n.184, le parole: « ai sensi dell'articolo 25, quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 25, comma 5 ».

(A.C. 7487 - Sezione 24)

ARTICOLO 24 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili ».

(A.C. 7487 - Sezione 25)

ARTICOLO 25 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI

ART. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare ».

(A.C. 7487 - Sezione 26)

ARTICOLO 26 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 26.

1. L'articolo 45 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera *c)*, deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione ».

(A.C. 7487 - Sezione 27)ARTICOLO 27 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che lapronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ».

(A.C. 7487 - Sezione 28)ARTICOLO 28 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni ».

(A.C. 7487 - Sezione 29)ARTICOLO 29 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN
CASI PARTICOLARI

ART. 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n.184 è sostituita dalla seguente:

« a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; ».

(A.C. 7487 - Sezione 30)ARTICOLO 30 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO
PRIMO DEL CODICE CIVILE

ART. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — (*Provvedimento del tribunale*). — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

(A.C. 7487 - Sezione 31)ARTICOLO 31 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 314. — (*Pubblicità*). — La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni ».

(A.C. 7487 - Sezione 32)ARTICOLO 32 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

ART. 32.

1. In tutti i casi in cui nella legge n. 184 è prevista l'audizione dell'adottando, lo stesso deve essere sentito anche se di età inferiore a 12 anni, in considerazione della sua capacità di discernimento.

(A.C. 7487 - Sezione 33)ARTICOLO 33 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n.184, le parole: « di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 ».

(A.C. 7487 - Sezione 34)ARTICOLO 34 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *1.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 35)ARTICOLO 35 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 36)ARTICOLO 36 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 ».

(A.C. 7487 - Sezione 37)ARTICOLO 37 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore ».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge ».

(A.C. 7487 - Sezione 38)ARTICOLO 38 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 38.

1. L'articolo 80 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n.903, e alla legge 8 marzo 2000, n.53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ».

(A.C. 7487 - Sezione 39)

ARTICOLO 39 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente con scadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

(A.C. 7487 - Sezione 40)

ARTICOLO 40 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre

centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con scadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 7487 - Sezione 41)

ARTICOLO 41 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7487 - Sezione 42)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato il grande rilievo sociale degli istituti dell'affidamento e dell'ado-

zione al fine di alleviare le sofferenze dei minori abbandonati;

considerata inoltre l'esigenza di non limitare alle sole famiglie abbienti la possibilità di chiedere l'adozione di minori abbandonati,

impegna il Governo

ad introdurre forme di partecipazione dello Stato nelle spese legali necessarie a concludere le pratiche di adozione nei casi in cui il tribunale dei minorenni ne ravvisi l'utilità nell'interesse dell'adottando.

9/7487/1. Prestigiacomo.

La Camera,

considerata l'esigenza di provvedere ad una particolare tutela dei minori ab-

bandonati in attesa di adozione che si trovano sempre in condizioni di grande sofferenza psicologica oltre che di carenza affettiva,

impegna il Governo

a costituire presso la sede di ciascun tribunale per i minorenni un ufficio denominato « Avvocato del bambino », ricoperto da esperti in psicologia infantile, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori soprattutto sotto il profilo dell'integrità psicologica e della salvaguardia della sfera affettiva, nell'ambito di tutti i procedimenti previsti dalla legislazione in materia di affidamento e adozione ed in tutti gli altri casi in cui il tribunale dei minori lo ritenga utile e necessario.

9/7487/2. Guidi.